

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia dell'Aquila

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del Reg. Data 28/04/2021	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2011).
---	---

L'anno **2021**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **18:53**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
NARDIS Domenico		X	
MARINACCI Lucio		X	
ANTONINI Marlina		X	
ROSELLI Sabatino		X	
SPERANDIO Alessandro		X	
TOMEI Antonello		X	
ROSELLI Terenzio		X	
PEZZUTI Rosella			X
ANTONINI Daniele		X	
CIUCA Emiliano		X	
TOMEI Antonella		X	
Assegnati n. 11	Presenti n. 10		
In carica n. 11	Assenti n. 1		

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: Tomei Antonella.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Domenico Nardis, nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. LUCIO LUZZETTI. La seduta si svolge in modalità telematica come regolamentata da decreto sindacale n. 6 del 06/04/2020.

- Nomina scrutatori i Sigg. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- i Responsabili dei Servizi interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento relazionando sulla natura dell'atto oggetto di approvazione.
Il Sindaco relazione e passa la parola al Ragioniere.
Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 17 in data 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- Richiamata la propria precedente deliberazione n. ___ in data odierna, con la quale è stata approvato il DUP 2021-2023;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 20 in data 18/03/2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilievato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2019 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data oderna, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà,** con il relativo prezzo di cessione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, in ordine all'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'istituzione della tariffa servizio trasporto scolastico anno 2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla devoluzione per l'anno 2021 della quota delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4 del D. Lgs 285/1992;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data oderna relativa all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 e del programma biennale dei beni e servizi 2021/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 18/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla conferma delle aliquote I.M.U. per l'anno 2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 24/02/2021, relativa all'approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n° 41 che, relativamente alle tariffe e ai regolamenti della TA.RI. così recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n° 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti per la TA.RI. e della

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TA.RI. o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio Bilancio di revisione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al Bilancio di Previsione in occasione della prima variazione utile;

Dato atto, pertanto che per quanto riguarda la TA.RI, che:

- l'approvazione formale del PFF costituisce il presupposto necessario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), per l'anno 2021;
- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID 19 e della deroga introdotta dal comma 5 dell'art. 30 del D. L. n° 41/2021 sopra richiamato, l'Ente è nell'impossibilità oggettiva di approvare le tariffe TA.RI. e si riserva di adottare tale provvedimento deliberativo entro i termini introdotti dal nuovo provvedimento.

Dato atto che gli stanziamenti di entrata nel Bilancio 2021 sono stati quantificati tenendo conto della invarianza nell'anno 2021 delle aliquote relative all'I.M.U. e fermo restando quanto la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Vista altresì la delibera della Giunta Comunale n° 11 adottata nella seduta del 24/02/2021 con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo garanzia debiti commerciali annualità 2021 così come stabilito dal comma 862 della Legge n° 145/2018;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n° 1 in data 23/07/2020 di approvazione del rendiconto di gestione 2019 (penultimo anno antecedente a quello cui si riferisce il Bilancio integralmente pubblicato sul sito internet istituzione dell'Ente;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in

ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Costatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta: non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Antonini Daniele, Ciuca Emiliano, Tomei Antonella);

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) e relativa nota integrativa allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18-bis, D. Lgs n° 118/2011 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 il Piano degli indicatori di Bilancio è allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Antonini Daniele, Ciuca Emiliano, Tomei Antonella);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Domenico Nardis

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Luzzetti

Per il parere del responsabile del servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Rag. Antonio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonio Laurenzi

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Villa Sant'Angelo, li 03/05/2021

Il Messo Comunale

F.to Giovanni De Matteis

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:

(X) è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000);

() diverrà esecutiva il giorno....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).

Villa Sant'Angelo, li 28/04/2021

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Lucio Luzzetti

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Villa Sant'Angelo, li 03/05/2021



Il Funzionario Incaricato
(Giovanni De Matteis)